

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO FRANCESCO DE LUCA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4296/99 RGNR – Milano (Doc. IV, n. 13) (<i>Esame, parziale restituzione degli atti e rinvio</i>)	3
---	---

Venerdì 14 marzo 2008. — Presidenza del presidente Carlo GIOVANARDI.

La seduta comincia alle 10.10.

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO FRANCESCO DE LUCA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 4296/99 RGNR – Milano (Doc. IV, n. 13)

(Esame, parziale restituzione degli atti e rinvio).

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore*, comunica che la Giunta deve esaminare la domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca. Rammenta al riguardo che la Giunta è pienamente legittimata a procedere ai suoi lavori, pur a Camere sciolte, come da prassi assolutamente consolidata (vedi per esempio sedute della Giunta del 15 e 22 febbraio 2006 e quanto affermato dal Presidente della Camera nelle sedute dell'Assemblea del 14 febbraio 2006 e del 19 febbraio 2008). Precisa che la documentazione pervenuta dall'autorità giudiziaria è stata messa a disposizione dei componenti sin dal 12 marzo 2008 e lo è tuttora.

Preliminarmente espone che la domanda si riferisce a tre utenze telefoni-

che: una intestata al deputato De Luca, una a un terzo soggetto e una al Senato della Repubblica. Essa è volta all'acquisizione e all'uso dei tabulati contro sia il deputato sia terzi. Ritiene dunque che l'esame odierno debba essere svolto a mente e nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, adattandone i contenuti al presente caso, e quindi in via analoga a quanto stabilito dalla Giunta nella seduta del 12 dicembre 2007.

A tal riguardo, quanto all'utenza del deputato De Luca, cui si applica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003, la Camera è competente a deliberare sulla domanda all'acquisizione dei tabulati.

Circa invece l'utenza del terzo (Alfonso Caputo) – cui appare doversi applicare l'articolo 6 della predetta legge – si potrebbe argomentare che la Giunta e la Camera siano competenti a deliberare solo per l'uso probatorio contro il deputato medesimo (previa valutazione di rilevanza del GIP e su domanda del medesimo) e non per l'acquisizione e l'uso nei riguardi di terzi.

Quanto, infine, all'utenza del Senato della Repubblica, gli sembra valere in via di principio quanto appena detto per l'utenza del Caputo, salvo a verificare a cura dell'autorità giudiziaria l'eventuale necessità di un assenso del Senato o del suo Presidente, in ragione della disposizione del Regolamento del Senato relativa all'immunità di sede (articolo 69).

Sicché la Giunta potrebbe considerare che gli atti costituiti dai tabulati del Caputo e dell'utenza del Senato della Repubblica debbano essere restituiti all'autorità giudiziaria – per il tramite del Presidente della Camera – in ragione dell'incompetenza della Camera a deliberare laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro terzi; e in ragione del mancato espletamento della procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro il deputato.

Venendo all'ipotesi accusatoria – non ancora formalmente elevata a carico del deputato De Luca ma solo rubricata nel registro degli indagati della procura di Milano – vi sarebbe stato un suo preteso interessamento presso il giudice relatore della Cassazione su una causa penale d'interesse di un *clan* della camorra, quello dei Guida.

Alcuni elementi di questo *clan* erano stati condannati per 3 omicidi, per associazione mafiosa e per altri reati dalla Corte d'assise di Milano con sentenza del 28 maggio 2005 ma poi assolti per l'accusa di omicidio dalla Corte d'assise d'appello nel 2006.

Essi avevano interposto ricorso per cassazione contro la condanna per associazione mafiosa mentre il pubblico ministero aveva fatto ricorso contro l'assoluzione per gli omicidi.

In questo contesto, secondo l'accusa, l'avvocato Barbara Sabadini, difensore degli imputati, ha cercato di influire illecitamente sull'esito del processo in cassazione attraverso l'aiuto mediatorio di tale Michele Graziosi e del deputato De Luca. Di qui l'ipotesi di concorso in tentata corruzione in atti giudiziari.

Questa ipotesi ricostruttiva emergerebbe da alcune telefonate intercettate sul telefono di Graziosi e della Sabadini, dalle cui conversazioni si ricaverebbe il piano corruttivo del magistrato relatore della causa in cassazione. Sul telefono della Sabadini sarebbero transitate anche conversazioni del De Luca che confermerebbero l'ipotesi investigativa.

Il pubblico ministero non ha ancora inoltrato al GIP l'istanza di domandare alla Camera l'uso delle intercettazioni indirette del parlamentare, ma intende svolgere ancora dei riscontri su quelle telefonate, ragione per cui necessita di poter acquisire formalmente i tabulati che domanda con il provvedimento pervenuto e assegnato dal Presidente della Camera alla Giunta. Trattandosi di conversazioni avvenute in un tempo ricompreso negli ultimi 24 mesi, ai sensi dell'articolo 132 del testo unico n. 196 del 2003 – come modificato dalla legge n. 155 del 2005 – è nel potere del pubblico ministero disporre l'acquisizione dei tabulati e dunque di chiedere la presente autorizzazione alla Camera. Il deputato Francesco De Luca è stato ritualmente invitato a intervenire.

Antonio LEONE (FI) concorda con la soluzione prospettata dal Presidente circa i tabulati relativi alle utenze non intestate al deputato. Quanto invece all'acquisizione dei tabulati del deputato De Luca, crede che la Giunta debba deliberare per il diniego dell'autorizzazione.

Enrico BUEMI (SocRad-RnP) concorda con il Presidente sui tabulati delle utenze intestate ai terzi ma dissente dal collega Leone sui tabulati del deputato De Luca. Gli sembra infatti che il magistrato voglia soltanto procedere a verifiche preliminari rispetto all'eventuale domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni indirette o casuali. Si pronuncia per la concessione dell'autorizzazione.

Sesa AMICI (PD-U) si associa.

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore*, suggerisce di ascoltare il deputato interessato.

Enrico BUEMI (SocRad-RnP) lo ritiene superfluo.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U), stando a quanto ha potuto consultare negli atti, esclude che vi sia stata corruzione del magistrato relatore della vicenda in cas-

sazione. Crede pertanto superflua l'audizione del deputato De Luca, cui tuttavia non si oppone in virtù dei precedenti nei quali il deputato interessato è sempre stato ascoltato quando presente. È comunque d'accordo con il Presidente sulle proposte relative alle utenze dei terzi.

(Viene introdotto il deputato Francesco De Luca).

Francesco DE LUCA (DCA-Nuovo PSI), osservata la coincidenza della presentazione della domanda che lo riguarda con la campagna elettorale, afferma di non aver mai telefonato ad alcun giudice della Corte di cassazione. Si rimette comunque con fiducia al giudizio della Giunta.

(Il deputato Francesco De Luca si allontana dall'aula).

Carlo GIOVANARDI, *presidente e relatore*, considerato l'esito dei lavori sin qui svolti, crede che la Giunta possa deliberare di restituire all'autorità giudiziaria gli atti costituiti dai tabulati di Alfonso Caputo e dell'utenza del Senato della Repubblica per il tramite del Presidente della Camera in ragione dell'incompetenza della Camera a deliberare laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro terzi; e in ragione del mancato espletamento della procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 laddove l'acquisizione sia volta all'uso contro il deputato. Quanto infine all'acquisizione dei tabulati del deputato Francesco De Luca, propone un rinvio dell'esame.

La Giunta concorda all'unanimità.

La seduta termina alle 10.50.